



**AREA 1**  
Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente



**ALLEGATO "A" alla DD DPC026/153 del 01/07/2021**  
**REGIONE ABRUZZO SGRB-dpc026**

Protocollo n.  
in data:

Alla Regione Abruzzo  
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche  
[dpc026@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc026@pec.regione.abruzzo.it)

c, p.c. Alla ditta DI GIACINTO S.r.l.  
[di Giacinto@legalmail.it](mailto:di Giacinto@legalmail.it)

All'ARTA Distretto di Teramo  
[dist.teramo@artaabruzzo.it](mailto:dist.teramo@artaabruzzo.it)

**OGGETTO:** Autodemolizione DI GIACINTO S.r.l. – Istanza di variante sostanziale alla D.D. n. DPC026/109 del 07.05.2019 per l'aumento della potenzialità di stoccaggio dei veicoli fuori uso. Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14-bis, co. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. in forma semplificata ed in modalità asincrona. Parere.

Si fa seguito alla nota provinciale n. 9791 del 06.05.2021, alle documentazioni trasmesse dalla Di Giacinto S.r.l. in data 21.05.2021 e in data 09.06.2021, acquisite al protocollo dell'Ente rispettivamente in data 24.05.2021 con n. 10880 e in data 09.06.2021 con n. 12142, ai fini dell'espressione del parere sulla variante di cui in oggetto.

La succitata variante, così come da domanda di autorizzazione, consiste nell'aumento della potenzialità annua dell'impianto di autodemolizione della Di Giacinto S.r.l., da 1.250 VFU a 3.600 VFU.

Nella relazione tecnica integrativa trasmessa dalla ditta a seguito della sopra richiamata nota provinciale, con la quale si è relazionato in merito alla riorganizzazione dell'impianto anche con l'introduzione dei cantilever per lo stoccaggio dei VFU e dei veicoli trattati, si prevede un numero complessivo annuo di VFU pari a 6.240, mediante l'ausilio di tre isole di trattamento con potenzialità giornaliera pari a 8 VFU, per complessivi 24 VFU/d, per un totale di giorni lavorativi pari a 260.

Nel merito di tale previsione è utile precisare che questo Ente, coerentemente con i pareri rilasciati sinora per impianti analoghi, ritiene che nelle isole di trattamento, fatta salva l'ipotizzata potenzialità di ciascuna isola, sia congrua una potenzialità di trattamento per ogni isola pari a 5/6 veicoli/d.

Pertanto, fatte salve eventuali diverse valutazioni dell'Autorità competente, in conformità a quanto sopra indicato, si ritiene che, nell'impianto della Di Giacinto S.r.l., possano essere trattati 18 veicoli/d per una potenzialità annua pari a 4.680 VFU, ripartiti in:

- n. 4.440 autoveicoli – (categorie M1 – N1);
- n. 1.200 veicoli a due e tre ruote (categorie L1 – L2 – L3 – L4 – L5) corrispondenti a 240 VFU cat. M1 – N1.

Si ritiene, inoltre, che i rifiuti prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei VFU siano gestiti tramite operazioni di smaltimento/recupero D15/R13.

Tanto premesso, visionata la documentazione integrativa trasmessa dalla Di Giacinto S.r.l., **si esprime parere favorevole** alla modifica sostanziale dell'autorizzazione regionale n. DPC026/109 del 07.05.2019, per le potenzialità di cui alla sottostante tabella:

n. Settore	Denominazione Settore	Capacità ist. max	Potenzialità annua
1	Area accettazione V.F.U.	13 VFU	<b>4.680 ****</b>
6	Area destinata allo stoccaggio dei veicoli da mettere in sicurezza	70 VFU	
2*	Settori di stoccaggio veicoli messi in sicurezza da trattare	49 veicoli	
3*		435 veicoli	
4*		150 veicoli	
5**	Settore di stoccaggio veicoli messi in sicurezza da pressare	60 veicoli	
14**	Settore di stoccaggio veicoli messi in sicurezza pressati	600***	
15	Settore di stoccaggio veicoli a due e tre ruote (categorie L1 – L2 – L3 – L4 – L5)	23	

\* i veicoli stoccati nei settori 2 – 3 – 4 possono essere sovrapposti per max 3 veicoli.

\*\* i veicoli stoccati nei settori 5 – 14 possono raggiungere un'altezza max di 5 metri.

\*\*\* numero massimo di pacchi.

\*\*\*\* 4.440 VFU cat. M1 – N1 240 VFU cat. L1 – L2 – L3 – L4 – L5.

Riguardo le aree di stoccaggio identificate con i numeri 9 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica, devono essere comunicate le capacità massime istantanee di stoccaggio.

Si chiede inoltre di comunicare in quale area sono stoccati i rifiuti costituiti da materiali non ferrosi, indicandone la relativa capacità massima istantanea di stoccaggio.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. la gestione dell'impianto deve essere effettuata nel completo rispetto del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
2. l'impianto, ex art. 7, comma 2 – bis, del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., deve essere dotato di sistema di pesatura posto all'ingresso dello stesso;
3. le aree di stoccaggio dei rifiuti contrassegnate con i numeri 9 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 16 devono essere opportunamente evidenziate con segnaletica orizzontale volta a delimitare opportunamente l'estensione delle stesse, tali aree devono inoltre essere dotate di dispositivi che consentano di individuare istantaneamente l'altezza dei cumuli o degli accatastamenti;
4. le aree di stoccaggio devono essere dotate di cartellonistica con indicati i codici EER ivi depositati, la capacità massima istantanea di stoccaggio espressa in tonnellate e le caratteristiche di pericolo per i rifiuti pericolosi;
5. le operazioni di messa in sicurezza dei VFU, ex art. 6, comma 2, lett. a) del

- D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., devono essere effettuate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo fuori uso, anche qualora lo stesso non sia stato ancora cancellato dal PRA;
6. le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli devono essere effettuate secondo le modalità e prescrizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
  7. l'attività di demolizione può essere effettuata solo a conclusione della messa in sicurezza del veicolo, la stessa deve essere eseguita con le modalità di cui al punto 6 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
  8. nei settori 2 - 3 - 4 la sovrapposizione dei veicoli messi in sicurezza può essere effettuata per max 3 veicoli;
  9. i veicoli messi in sicurezza da pressare (settore 5) possono essere sovrapposti per un'altezza massima pari a 5 (cinque) metri;
  10. i pacchi dei veicoli pressati (settore 14) possono essere sovrapposti fino ad un'altezza massima pari a 5 (cinque) metri;
  11. nel registro di carico e scarico dei rifiuti e nel formulario dei rifiuti, per i componenti rimossi dai veicoli ai quali sono attribuiti gli EER 160121\*, 160122 e 160199, nello spazio riservato alle annotazioni deve essere indicata la descrizione del componente;
  12. gli accumulatori rimossi non possono essere commercializzati e devono essere gestiti come rifiuti;
  13. per i rifiuti costituiti da accumulatori devono essere rispettate le disposizioni di cui al D. Lgs. 20.11.2008 n. 188;
  14. l'impianto deve essere dotato dei presidi di cui al D.M. 24.01.2011 n. 20;
  15. l'impianto deve disporre di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
  16. ai fini del recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, l'impresa e la persona addetta, devono essere sempre in regola con gli obblighi di cui al D.P.R. 146/2018;
  17. i gas fluorurati recuperati dai VFU devono essere gestiti come rifiuti e avviati a recupero, rigenerazione o smaltimento;
  18. l'impianto deve essere dotato di appositi serbatoi per lo stoccaggio separato dei liquidi e dei fluidi derivanti dal VFU, quali: carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel VFU;
  19. i serbatoi di cui al punto precedente devono possedere le caratteristiche di cui ai punti 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 dell'allegato I al D.Lgs. 209/2003 e, relativamente alla capacità del/i bacino/i di contenimento, devono rispettare il disposto di cui al punto 4.5 del succitato allegato;
  20. per la rimozione degli articoli pirotecnici per autoveicoli (air - bags) devono essere sempre rispettate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 8 del D.M. 101/2016;
  21. i settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
  22. deve essere sempre preservata la viabilità all'interno dell'impianto;
  23. i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee (EER);
  24. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione ai fini del riutilizzo;
  25. i componenti reimpiegati nel mercato dei ricambi devono essere matricolati;
  26. deve essere garantita la tracciabilità delle parti di ricambio poste in commercio, con l'indicazione sui documenti di vendita delle matricolazioni;
  27. i rifiuti di materiali ferrosi stoccati nell'area 10 devono essere esclusivamente

- costituiti da parti di VFU (EER 160117);
- 28.i rifiuti di materiali non ferrosi devono essere esclusivamente costituiti da parti di VFU (EER 160118);
- 29.all'interno dell'impianto è consentita esclusivamente la presenza degli addetti ai lavori, gli utenti devono sostare esclusivamente in aree agli stessi riservate o nei pressi degli uffici.

Si ritiene infine che l'impianto di che trattasi, attesa l'estensione superficiale pari a circa 9.500 mq., debba essere adeguato al D.M. 1 – 7 – 2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2.", ex art. 6 del succitato decreto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
Luigi Guerrini (\*)

IL DIRIGENTE  
Dott. Furio Cugini (\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa